

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 11/06/2019

### FATTO

Con ricorso presentato in data 9 gennaio 2019, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente deduce che da un controllo effettuato sul contratto di mutuo stipulato in data 19 settembre 2012 con l'intermediario resistente è emerso che le competenze bancarie pattuite al momento della stipula risultano superiori al tasso soglia dell'usura, chiedendo al Collegio di "accertare tali irregolarità".

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario contesta l'assenza totale di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, eccependo la natura consulenziale del ricorso, e nel merito deduce l'infondatezza della pretesa atteso che il tasso soglia al momento della stipula del contratto era pari al 10,8875 % e il tasso corrispettivo applicato pari al 7,92 % con TAEG del 10,70 %, precisando che con riguardo agli interessi di mora era prevista una apposita clausola di salvaguardia.

### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della natura consulenziale delle domande proposte dalla ricorrente, la quale – oltre a non produrre agli atti della procedura neppure il contratto di mutuo in riferimento al quale deduce l'usurarietà delle condizioni applicate – si limita a formulare un quesito al Collegio, il quale viene in sostanza chiamato a svolgere funzioni consulenziali la cui inammissibilità è pacifica nella giurisprudenza di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

questo Arbitro (vd., ad esempio, la decisione n. 10808 del 16 del Collegio di Napoli che ha chiarito come lo «svolgimento di una funzione di tipo consulenziale sia estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti»; nonché, nello stesso senso, *ex multis*, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, n. 5230/17; Collegio di Napoli, n. 1296/17, n. 6836/15 e n. 6767/15; Collegio di Roma, decisione n. 522/15; Collegio di Milano, decisioni n. 1897/14 e n. 4404/15).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA